

Tribunale di Roma
DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 26.4.2017;

ritenuto che l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria debba essere disattesa, dal momento che Enel Si S.r.l. fonda la sua pretesa sulla applicazione della clausola penale sub art. 20 del contratto, a seguito di risoluzione, di talché deve escludersi che la presente controversia abbia ad oggetto questioni concernenti l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione del contratto;

ritenuto che, alla luce delle difese di parte opponente relative alla mancata sottoscrizione del secondo contratto, contenente la suddetta clausola penale, non ricorrano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione;

atteso che, in considerazione della natura della causa e della documentazione in atti (con particolare riguardo al verbale dell'8.11.2012), la prova richiesta dalla opposta è superflua;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

rinvia la causa all'udienza del 17.4.2019 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti.

Roma, 17.5.2017

Il Giudice
Giovanna Schipani

